



CENTRALE DI COMMITTEZZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA

DISCIPLINARE DI GARA

**Procedura aperta per l'affidamento in concessione, a mezzo di
finanza di progetto, dei servizi di gestione dell'impianto sportivo
“Palatenda”, sito a Spoleto, ivi compresi la progettazione e la
realizzazione dei relativi lavori di riqualificazione nonché i servizi
di manutenzione**

CIG A02999A665

CUP B32H23013030005

Città di Spoleto tel. 0743 2181 pec: comune.spoleto@postacert.umbria.it; Comune di Norcia tel. 0743 828711 pec: comune.norcia@postacert.umbria.it; Comune di Sant'Anatolia di Narco tel. 0743 613149 pec: comune.santanatoliadinarco@postacert.umbria.it; Comune di Scheggino tel. 0743 613232 pec: comune.scheggino@postacert.umbria.it; Comune di Vallo di Nera tel. 0743 616143 pec: comune.vallodinera@postacert.umbria.it; Comune di Monteleone di Spoleto tel. 0743 70421 pec: comune.monteledispoleto@postacert.umbria.it; Comune di Cerreto di Spoleto tel. 0743 91231 pec: comune.cerretodispoleto@postacert.umbria.it; Comune di Sellano tel. 0743 926622 pec: comune.sellano@postacert.umbria.it

Con deliberazioni di Giunta Comunale n. 325 del 22.12.2022 e n. 275 del 14.09.2023 è stata dichiarata di pubblico interesse la proposta di finanza di progetto, completa di piano economico finanziario asseverato, presentata dalla "S.S.D a R.L Palasport Spoleto" ai sensi dell'art. 183 c. 15 del d.lgs. 50/216, come poi integrata ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. 36/2023 (in seguito "**Codice**"), avente ad oggetto la "gestione dell'impianto sportivo "Palatenda" comprensivo della progettazione e della realizzazione dei relativi lavori di riqualificazione nonché del servizio di manutenzione".

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 30.10.2023 è stato approvato il relativo schema di contratto di concessione.

Con determinazione a contrarre del Dipartimento 5 del Comune del 13/11/2023 n. 1528, questa Amministrazione ha deciso di avviare la procedura di gara per l'individuazione del concessionario cui affidare i servizi ed i lavori in oggetto.

Trattandosi di una procedura di finanza di progetto, i concorrenti, compreso il promotore (il quale, ai sensi dell'art. 193, co. 4, del Codice, fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte può modificare ed integrare la propria configurazione giuridica), **dovranno presentare un'offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e le varianti migliorative al progetto di fattibilità posto a base di gara secondo i criteri di valutazione indicati nel presente disciplinare di gara.**

Ai sensi dell'art. 193, comma 8, del Codice se il promotore non risulterà aggiudicatario, potrà esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Qualora il promotore non risulti aggiudicatario e non eserciti la prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta quantificate in € 18.875,00 e comunque nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del Codice, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo ai sensi dell'art. 193 c. 3 del Codice medesimo.

La durata massima del procedimento, ai sensi dell'art. 17, comma 3, e dell'art. 1 dell'allegato I.3 del Codice è pari a 9 mesi, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste nel medesimo allegato.

Le prestazioni oggetto di concessione devono essere eseguite nel rispetto dei CAM, Criteri Ambientali Minimi, eventualmente applicabili.

Il bando di gara è stato trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea in data 14/11/2023 ed è in pubblicazione sulla G.U.R.I., V Serie Speciale - Contratti Pubblici, n. 133 del 17/11/2023, sul sito "Servizio contratti pubblici" del MIT, sul profilo di committente della stazione appaltante all'indirizzo <http://www.comune.spoleto.pg.it/category/bandi-e-gare/>, e unitamente agli altri documenti di gara, sulla Piattaforma telematica Net4market.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica Net4market accessibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

Il bando, il disciplinare di gara (con i relativi allegati) e quello telematico sono stati approvati dalla responsabile della Centrale di Committenza con determina n. 1540 del 14.11.2023.

Il luogo di esecuzione è il Comune di Spoleto - *codice NUTS ITI21*

CIG A02999A665 - CUP B32H23013030005 – CUI L00316820547202300001 e n. CUI S00316820547202300054.

Il Responsabile unico del progetto è la dott.ssa Dina Bugiantelli.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la dott.ssa Roberta Grappasonni.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Disciplinare Telematico allegato al presente disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina Procedure di gara e/o affidamento in corso (<http://www.comune.spoletto.pg.it/category/bandi-e-gare/>) dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Disciplinare Telematico (allegato C), che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario senza alcuna limitazione.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando direttamente il Gestore del Sistema via mail, all'indirizzo imprese@net4market.com oppure al recapito telefonico 0372/080708 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel Disciplinare Telematico, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma al link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando direttamente il Gestore del Sistema via mail, all'indirizzo imprese@net4market.com oppure al recapito telefonico 0372/080708 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara e relativa modulistica di partecipazione:
 - Istanza di partecipazione e dichiarazioni (Allegato 1)
 - Documento di gara unico europeo - DGUE (Allegato 2);
 - *[in caso di avvalimento]* Modello per dichiarazioni operatore economico ausiliario (Allegato 3);
 - Modello per dichiarazioni (*sia per i progettisti associati che per quelli indicati*) dei requisiti per i servizi di ingegneria e architettura (Allegato 4);
- c) disciplinare telematico;
- d) schema di contratto;
- e) proposta del promotore;
- f) Protocollo per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritto tra il Comune di Spoleto e la Prefettura di Perugia, sottoscritto in data 15/07/2016 e rinnovato in data 5/07/2019.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <http://www.comune.spoleto.pg.it/category/bandi-e-gare/> e sulla Piattaforma https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti nella sezione "chiarimenti", previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella *sezione "chiarimenti"* della Piattaforma. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare la concessione; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo 20; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 e/o indirizzo PEC valido o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)
1	Servizi di gestione dell'Impianto sportivo comprensivo della manutenzione e delle forniture	92610000-0	principale
2	Servizi tecnici di architettura ingegneria	71250000-5	secondaria
3	Esecuzione dei lavori	45212290-5	secondaria

Il contratto di concessione avrà ad oggetto quanto specificato all'art. 3 dello schema di contratto allegato; di seguito una sintesi delle attività:

- 1) i servizi tecnici di ingegneria e architettura previsti nello schema di contratto;
- 2) l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto;
- 3) la gestione complessiva dell'impianto sportivo in oggetto inclusa la manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata della concessione.

3.1. DURATA

La Concessione ha inizio dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e termina dopo 25 (venticinque) anni.

Nel suddetto periodo di validità della concessione sono ricompresi i tempi di progettazione (salvo esercizio della facoltà di anticipare tale attività rispetto alla stipula del contratto di concessione) e realizzazione dei lavori, nello specifico:

- progettazione di fattibilità tecnica ed economica entro 30 giorni (ovvero nel termine inferiore indicato in sede di gara) dalla data di sottoscrizione del contratto, o dall'aggiudicazione in caso di esecuzione anticipata;
- progettazione esecutiva, entro 30 giorni (ovvero nel termine inferiore indicato in sede di gara) dalla consegna del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- esecuzione dei lavori entro giorni 180 (centottanta) dall'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione (detta tempistica ovviamente non comprende la seconda sostituzione del telo di copertura). I lavori dovranno essere eseguiti secondo l'articolazione stabilita nel cronoprogramma di progetto a base di gara o secondo la diversa articolazione offerta dal concorrente in sede di gara.

La durata della Concessione non potrà essere estesa, salvo che ciò sia consentito dalla normativa in vigore al momento del verificarsi del fatto che ne causa la necessità o l'opportunità, comunque previo accordo fra Concedente e Concessionario, per il verificarsi delle specifiche circostanze previste all'art. 192 c. 1 del Codice.

In ogni caso alla scadenza, il Concessionario, per evitare l'interruzione del pubblico servizio, dovrà continuare a prestare la sua opera agli stessi patti e condizioni vigenti al momento della scadenza stessa, fino a quando la Stazione Appaltante non avrà provveduto ad esperire una nuova procedura di gara o ad assumersi in proprio la gestione del servizio, per un periodo comunque non superiore a un anno. Si esclude ogni tacito rinnovo.

3.2. VALORE DELLA CONCESSIONE

3.2.1 Valore della concessione e dell'investimento

Ai sensi dell'art. 179, comma 1, il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato dalla gestione dell'impianto sportivo per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.

Come desunto dal PEF, il valore stimato della concessione ammonta ad euro 7.391.994,00 (settemilionitrecentonovantunomilanovecentonovantaquattro/00).

Ai sensi dell'art. 2 dell'allegato I.1 al Codice, il corrispettivo per il concessionario sarà costituito unicamente nel diritto di gestire il servizio oggetto del contratto con assunzione del rischio operativo legato alla gestione dello stesso. E' escluso ogni contributo economico da parte dell'Ente concedente.

La concessione prevede un investimento di capitale privato, comprensivo della seconda sostituzione del telo di copertura dell'impianto, pari a € 755.000,00 (settecentocinquantacinquemila/00), come desumibile dal PEF ed altri documenti della proposta.

L'aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi. Il rischio operativo, rilevante ai fini della qualificazione dell'operazione economica come concessione, e' quello che deriva da fattori eccezionali non prevedibili e non imputabili alle parti. Non rilevano rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell'operatore economico o a cause di forza maggiore.

Valore totale del costo della manodopera (comprensivo di quello afferente i lavori) per i 25 anni di concessione è stimato in euro 4.346.958,00.

3.2.1 Importo canone mensile posto a base di gara

A partire dal terzo anno di concessione, il concessionario è tenuto a versare al concedente, Comune di Spoleto, il canone mensile offerto in sede di gara.

L'importo del canone mensile posto a base di gara è pari ad euro 250,00.

3.2.3 Importo dei servizi di ingegneria e architettura – ID e Categorie di progettazione

L'importo, indicato dal Promotore per tutti i servizi di ingegneria e architettura ammonta a stimati euro € 75.000,00 (oltre Cnpaia e Iva)

ID E CATEGORIE DI PROGETTAZIONE:

CATEGORIA	DESCRIZIONE	GRADO COMPLESSITA'	IMPORTO STIMATO LAVORI
E.12	Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso - Palestre e piscine coperte	1,15	301.025,80
IA.01	Impianto idrici sanitari	0,75	34.974,20
IA.03	Impianti elettrici	1,15	24.000,00

Si specifica che i costi relativi alla sicurezza sono pari a 0 (zero), considerato che i servizi di architettura e ingegneria che si affidano sono di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.

La prestazione principale è quella relativa alla categoria e ID E.12

3.2.4 Importo dei lavori – Categorie e classi

L'importo complessivo dei lavori ammonta ad **€ 360.000,00.** al netto dell'IVA di legge, comprensivo dei costi della manodopera, ammontanti ad € 108.000,00.e dei costi per la sicurezza di cui al D. Lgs.81/2008, ammontanti ad € 3.481,91.

Categorie lavorazioni:

Lavorazioni	Categoria e Classifica SOA	Prevalente/ scorporabile/ Qualificazione Obbligatoria	Importo lavori (€)	Incidenza percentuale %
OG1 - <i>Edifici civili e industriali</i>	OG 1 classifica II	Categoria prevalente a qualificazione obbligatoria	360.000,00	100%

Avvalimento ammesso. Subappalto ammesso nei limiti previsti dall'art. 119, comma 1 del Codice.

Nell'ambito della categoria OG1 sono ricomprese le lavorazioni afferenti alle categorie OS3 (€ 34.974,20) ed OS30 (€ 24.000,00); tali lavorazioni non sono scorporabili e non rilevano ai fini della qualificazione.

Per le lavorazioni rientranti nella categoria OS30 vige l'obbligo di esecuzione da parte di soggetti abilitati ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 in quanto dovrà essere rilasciata la certificazione impianti di cui al D.M. medesimo.

3.2.5 Contratti collettivi CCNL di riferimento

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del Codice di seguito si indicano i contratti collettivi applicabili al personale dipendente impiegato nella concessione in oggetto:

- per i servizi (attività prevalente della concessione): "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Impianti Sportivi e Attività Sportive", o altro contratto purché garantisca le stesse tutele;
- per i lavori "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore Edile o altro contratto purché garantisca le stesse tutele.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quelli sopra indicati

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Si rimanda integralmente a quanto previsto nello schema di contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Limitatamente ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, possono partecipare gli operatori economici di cui all'art. 66, comma 1, del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Ciascun progettista indicato, anche se soggetto esterno all'operatore economico e non qualificabile come concorrente, deve attestare il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 e ss del Codice tramite presentazione del Modello Allegato 4 e del DGUE.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità del Comune di Spoleto e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

A) requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 100 del Codice e di cui all'Allegato II.12 del Codice;

B) requisiti del concessionario di cui all'art. 33 dell'Allegato II.12 del Codice;

C) requisiti previsti per i progettisti di cui agli artt. 34 e ss. dell'Allegato II.12 del Codice; ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Codice e dell'art. 30, comma 5, dell'All. II.12 del Codice, i requisiti dei progettisti possono essere posseduti:

➔ **OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE** (*che dimostra i requisiti di progettazione con il suo staff*): le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione (possesso di attestazione SOA, regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere) che dimostrino tramite il proprio staff di progettazione i requisiti previsti per lo svolgimento della progettazione;

➔ **OPERATORE ECONOMICO PRIVO DI ATTESTAZIONE SOA O CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE:** gli operatori economici attestati per prestazioni di sola costruzione oppure attestati per prestazioni di progettazione e costruzione che non possiedono i requisiti richiesti dal presente disciplinare per lo svolgimento della progettazione tramite il proprio staff di progettazione, dimostrano il requisito ATTRAVERSO un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'art. 66, comma 1, del Codice e precisamente:

a) **progettisti ASSOCIATI (in raggruppamento temporaneo con il candidato concessionario)** - in caso di raggruppamento temporaneo per l'attività di progettazione, il soggetto qualificato per lo svolgimento di tale prestazione (liberi professionisti in forma singola o associata, società di professionisti o società di ingegneria e relativi consorzi stabili, o raggruppamenti) deve presentare la domanda di partecipazione secondo le modalità indicate nel presente disciplinare con riferimento ai raggruppamenti e la dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per la progettazione utilizzando preferibilmente il Modello allegato 4 "Dichiarazione Requisiti per i servizi di ingegneria e architettura";

b) **progettisti INDICATI** - qualora il concorrente indichi un progettista per lo svolgimento dei servizi tecnici (senza costituzione di raggruppamento temporaneo), l'operatore economico concorrente è tenuto a comunicarne il nominativo (in caso di professionista singolo o associato) o la ragione sociale (in caso di associazione professionale, società, consorzio od operatore economico di altra natura) nella domanda di partecipazione (Allegato 1). Ciascun progettista indicato, benché soggetto esterno all'operatore economico e non qualificabile come concorrente, deve attestare il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 e 95 del Codice compilando il DGUE; questi dovrà altresì rendere la dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per la progettazione utilizzando preferibilmente il Modello allegato 4 "Dichiarazione Requisiti per i servizi di ingegneria e architettura".

D) requisiti speciali di qualificazione per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, costituiti dal possesso di attestazione SOA in corso di validità per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

[Solo per i servizi di ingegneria e architettura] Iscrizione al competente Albo professionale.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

A) Requisiti del concessionario

a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10 per cento dell'investimento previsto per l'intervento e dunque ad euro 75.500,00;

b) capitale sociale non inferiore a un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento e dunque ad euro 37.750,00;

c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al 5 per cento dell'investimento previsto per l'intervento e dunque ad euro 37.750,00;

d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il 2 per cento dell'investimento previsto dall'intervento e dunque ad euro 15.100,00.

Per "servizio affine" deve intendersi gestione di impianti sportivi.

N.B. Ai sensi dell'art. 33, comma 2 dell'All. II.12 al codice, **in alternativa** ai requisiti previsti alle precedenti lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura dell' 1,5 volte. Il requisito previsto dal comma 1, lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Ai sensi dell'art. 33, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice, qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti dal presente paragrafo devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possieda una percentuale non inferiore al 10 per cento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).

Ai sensi dell'art. 33, comma 5 dell'Allegato II.12 al Codice, qualora, ai sensi dell'articolo 193 del codice, sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini dell'approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l'esecuzione del progetto.

B) Requisiti per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

B.1 Requisiti di idoneità e del gruppo di lavoro

Il soggetto che svolgerà i servizi di architettura e ingegneria deve essere in possesso dei requisiti richiesti dagli artt. da 34 a 39 compreso dell'Allegato II.12 del Codice in relazione alla specifica tipologia di operatore economico assunta dal suddetto soggetto tra quelle elencate all'art. 66, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, nonché garantire uno staff tecnico di progettazione composto dalle seguenti figure professionali:

RUOLO	REQUISITI	n.*
Figura professionale incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche	Ingegnere o architetto iscritto al relativo Albo professionale sez. A	1 (può coincidere con altre figure)
Progettista architettonico	Ingegnere o architetto iscritto al relativo Albo professionale sez. A	1 (può coincidere con altre figure)
Progettista impianti idrici	Tecnico abilitato al relativo Albo professionale	1 (può coincidere con altre figure)
Progettista impianti elettrici	Tecnico abilitato al relativo Albo professionale	1 (può coincidere con altre figure)
Giovane professionista** <i>[solo in caso di RTI ai sensi dell'art.</i>	laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione	

39 dell'Allegato II.12 del Codice]		
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	Tecnico abilitato all'esercizio della professione in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008	1 (può coincidere con altre figure)
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	Tecnico abilitato all'esercizio della professione in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008	1 (può coincidere con altre figure)

* E' ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate; il medesimo tecnico può essere indicato come responsabile di più prestazioni specialistiche di cui al precedente elenco solo se in possesso dei requisiti richiesti.

** Aderendo all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, il quinquennio per riconoscere la qualifica di "giovane professionista" decorre dalla data di conseguimento dell'abilitazione e non dalla data di iscrizione all'albo professionale (Consiglio di Stato n. 278/2018 e n. 2276/2019).

B.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

- un **elenco di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria** svolti negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara relativi ai lavori appartenenti a ciascuna delle categorie e ID opere indicate nella Tabella che segue, cui si riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base delle elencazioni contenute nel DM 17.06.2016 Tavola Z-1, il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Categoria e ID delle opere DM.143/13	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Importo complessivo minimo dei lavori per l'elenco servizi
EDILIZIA: E.12	I/d	1,15	€ 301.025,80	€ 301.025,80
IMPIANTI: IA.01	III/a	0,75	€ 34.974,20	€ 34.974,20
IMPIANTI: IA.03	III/c	1,15	€ 24.000,00	€ 24.000,00

Il requisito di cui sopra può essere dimostrato nel modo che segue:

Nota Bene:

- la categoria principale è E.12 edilizia; come specificato all'art. 8 del D.M. 17/06/2016, per la qualificazione alla gara nell'ambito della stessa categoria, sono ammissibili le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare;

- per la categoria "Impianti" – ID IA.01 e IA.03, ai fini della qualificazione **non** è applicabile il criterio di cui all'art. 8 del d.m. 17.6.2016 secondo cui "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera", poiché nell'ambito della categoria "Impianti" convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità. Pertanto, il suddetto requisito non è dimostrabile con servizi relativi a lavori appartenenti ad opere nella stessa categoria "Impianti" ma contrassegnati da "ID Opere" differenti, anche se di complessità maggiore, con la sola eccezione di servizi relativi a lavori appartenenti all'ID "IA.04" che qualificano anche per i servizi relativi a lavori di cui all'ID "IA.03". Ciò si desume anche dai riferimenti alle classi e categorie di cui alla legge n. 143/1949, contenuti nella tabella Z-1 del d.m. 17.6.2016;

- i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando relativo alla presente procedura, ovvero la parte di essi espletati, ultimati ed approvati nello stesso periodo per il caso di servizi in epoca precedente; in tale evenienza il servizio verrà valutato in maniera proporzionale alla durata dello stesso con riferimento al periodo temporale ricadente nel decennio di riferimento, salvo diversa documentata dimostrazione da parte dell'operatore economico. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati debitamente attestati;

- ai fini della dimostrazione dei requisiti a nulla rileva che i lavori per cui sono stati svolti i servizi, siano stati già realizzati, siano in corso di realizzazione o non siano ancora iniziati;

- non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito servizi comprensivi di tutte le categorie ma anche solo singoli servizi per ogni categoria;
- gli importi relativi alle classi e categorie, si riferiscono sempre all'ammontare delle opere e non all'onorario dei servizi prestati;
- qualora i predetti servizi siano espletati all'interno di raggruppamenti temporanei sarà considerata la quota parte eseguita dal concorrente. A tal fine dovrà essere espressamente indicata la relativa quota parte nel modello Allegato 2.

C) Requisiti per l'esecuzione dei lavori

Attestazione SOA in corso di validità per la categoria **OG1, classifica II** o superiore

Ai sensi dell'art. 33, comma 3 dell'Allegato II.12 al Codice, se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui al punto A) lettere a), b), c) e d), ovvero secondo la diversa modulazione prevista al penultimo capoverso del precedente punto 6.2.A).

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Ai sensi dell'art. 33, c. 4, dell'Allegato II.12 al Codice, qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al precedente punto 6.2. lett. A), lettere a), b), c) e d) devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possieda una percentuale non inferiore al 10 per cento dei requisiti di cui alle lettere a) e b).

Requisiti di capacità tecnico-professionale

A) I requisiti relativi ai servizi di ingegneria e architettura di cui al precedente punto 6.2, lett. B), devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme.

B) I requisiti di cui relativi all'esecuzione dei lavori, di cui al precedente punto 6.2, lett. C), devono essere posseduti da raggruppamento nel suo insieme ferma restando, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 11 del Codice, la necessità che l'esecutore sia un possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare. Ai sensi dell'art. 68, comma 11 del Codice e dell'articolo 30 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice stesso, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5. e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente ALLEGA alla domanda di partecipazione il CONTRATTO di avvalimento, IN ORIGINALE O IN COPIA AUTENTICA.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 188 del Codice, il ricorso al subappalto da parte del concessionario è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto, di cui all'articolo 119.

Ai sensi dell'art. 119 del codice, "i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì

nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera".

9. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 193 c. 6 del Codice e per le motivazioni indicate nella determinazione a contrarre n. 1528/2023, l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari all'1% del valore complessivo della concessione e precisamente di importo pari ad € 73.919,94. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto "BANCO DESIO", Agenzia di Spoleto - piazza L. Pianciani n. 5, al seguente IBAN: IT11C0344021800000000012038 - con la seguente causale: "Cauzione provvisoria finanza di progetto Palatenda".

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito (Comune di Spoleto);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso l'impianto sportivo oggetto di concessione è obbligatorio. Il sopralluogo si rende indispensabile ai fini della formulazione dell'offerta in quanto strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi e, quindi, funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica nonché un congruo piano economico e finanziario. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato previo concordamento del giorno in cui svolgerlo.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata **entro le ore 12:00 del giorno 18/12/2023**, tramite la Piattaforma alla Sezione "Comunicazioni" e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo nonché i dati richiesti nel **modello per la richiesta di sopralluogo di cui all'Allegato 5 al presente disciplinare**.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo. Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 220,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la **Piattaforma Net4market** all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 27 dicembre 2023** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima indicata nel disciplinare telematico. La Piattaforma accetta esclusivamente files con i formati indicati nel disciplinare telematico.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1., nel disciplinare telematico sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa**
- B – Offerta tecnica**
- C – Offerta economica e PEF asseverato**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata mediante PEC di avvenuto esito positivo di caricamento.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni *che* il concorrente deve rendere, sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma *Net4market*.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma *Net4market* per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) **domanda di partecipazione e dichiarazioni** (*Modello Allegato 1*)
- 2) **DGUE** (*Modello Allegato 2*)
- 3) **eventuale procura**
- 4) **dichiarazione requisiti per i servizi di ingegneria e architettura** (da rendersi anche dai progettisti associati/indicati) (*Modello Allegato 4*)
- 5) **garanzia provvisoria**
- 6) **PASSoe**
- 7) **Ricevuta versamento contributo ANAC**
- 8) **documentazione in caso di avvalimento** (*Modello Allegato 3*)
- 9) **Certificato avvenuto pagamento imposta di bollo**
- 10) **attestazione di avvenuto sopralluogo**
- 11) **eventuale ulteriore documentazione in relazione alla forma di partecipazione alla gara**

N.B. Si rimanda al disciplinare telematico per tutte le informazioni relative alle modalità di predisposizione e caricamento dei documenti.

I file **.pdf** "Domanda di partecipazione e dichiarazioni", il "DGUE" ed ogni altro documento per i quali è richiesta dal presente

disciplinare la sottoscrizione, devono essere **firmati digitalmente**.

Tutti i file della documentazione amministrativa devono essere contenuti in un file .zip (l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip). a sua volta il file **.zip** dovrà essere **firmato digitalmente** (la sua estensione dovrà quindi essere **.zip.p7m**). La firma digitale apposta sulla cartella compressa (file con estensione .zip) sana la eventuale omissione della firma digitale su ogni singolo file .pdf contenuto della medesima cartella .zip.

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'**allegato n. 1 – Istanza di partecipazione e dichiarazioni**, è compilata online sulla Piattaforma.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non costituiti può essere presentato un unico documento "Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni" (allegato 1) purché debitamente compilato (ripetendo per ciascun componente le informazioni richieste) e sottoscritto digitalmente da parte di ciascun componente del raggruppamento oppure più documenti ("Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni") distinti, uno per ciascun componente del raggruppamento sempre debitamente compilati e sottoscritti digitalmente.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (*individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta*) oppure di partecipare in più di una forma [se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali];
3. dichiarazione in nome e per conto proprio e di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 d.lgs. 36/2023, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del d.lgs. 36/2023;
4. dichiarazione in nome e per conto proprio e di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 d.lgs. 36/2023, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 95 del d.lgs. 36/2023, (*oppure/dichiarazione con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice delle eventuali situazioni cui si incorre con le relative misure di self clining*);
5. dichiarazione che, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, le dichiarazioni rese e quelle di cui al DGUE, sono in nome e per conto proprio e di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 del d.lgs. 36/2023, per quanto a diretta conoscenza, con indicazione dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

6. dichiarazione in merito all'assenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter d.lgs. 165/2001;
7. che l'operatore economico rappresentato è iscritto nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
8. *(solo in caso di società cooperative)* che l'operatore economico rappresentato è iscritto nel Registro Prefettizio delle Cooperative;
9. di essere in possesso dei requisiti di qualificazione speciali richiesti nel disciplinare di gara (con esplicitazione dei requisiti posseduti);
10. indicazione se per la progettazione intende avvalersi di progettista associato o di progettista indicato/incaricato;
11. di essere in regola, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e di garantire, ai sensi dell'art. 102 del Codice, le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
12. *[con riferimento ai servizi di gestione dell'impianto]* indicazione del/i CCNLL applicato/i;
13. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
14. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Spoleto con deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 27/06/2022, pubblicata sul sito Internet www.comune.spoleto.pg.it e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
15. di accettare il protocollo di legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritto tra il Comune di Spoleto e la Prefettura di Perugia, in data 15/07/2016 e rinnovato in data 5/07/2019, accessibile al seguente link www.comune.spoleto.pg.it;
16. *[dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14]* Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
17. *[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
18. *[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
19. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29;
20. ogni altra dichiarazione contenuta nel modello "Domanda di partecipazione e dichiarazioni" allegato 1 al presente disciplinare.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'**imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE

Il concorrente deve compilare e presentare il Documento di Gara Unico Europeo – DGUE, preferibilmente utilizzando l'**allegato “B” alla presente lettera di invito**, con il quale il concorrente attesta di essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6.

NOTA BENE: Poichè il modello di DGUE allegato è quello messo a disposizione, nel proprio sito internet, dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (e predisposto sulla base del modello di formulario per il DGUE adottato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016) e come tale non è stato ancora aggiornato dal MIMS al nuovo Codice, tutti i riferimenti normativi ivi richiamati, devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del d.lgs. 36/2023.

Si precisa che le dichiarazioni relative ai requisiti di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice (da rendersi a mezzo del DGUE parti III.A e III.D), devono essere rese anche dai soggetti di cui al medesimo art. 94, comma 3 del Codice.

Nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente intenda rendere le dichiarazioni sostitutive in ordine alle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 94 del del Codice, la suddetta dichiarazione può essere resa senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti. L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese. Nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex artt. 94 e 95 del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 94, detti soggetti sono tenuti a compilare e sottoscrivere in proprio il DGUE nelle competenti parti.

Si rammenta inoltre che il DGUE deve essere presentato:

- dal **progettista indicato**;
- nel caso di **raggruppamenti temporanei** e consorzi ordinari ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta deve compilare e sottoscrivere con firma digitale il proprio DGUE;
- nel caso di **consorzi** di cui all'art. 64, comma 2, lett b), c) e d) del Codice. (consorzi fra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), il DGUE deve essere compilato e sottoscritto con firma digitale sia dal consorzio medesimo che da ciascuna impresa consorziata indicata quale concorrente e da quelle che prestano i requisiti;
- nel caso di **avvalimento** il DGUE deve essere presentato anche dall'impresa ausiliaria;
- in caso di aggregazioni di imprese di rete, il DGUE deve essere compilato e sottoscritto da ognuna delle imprese retiste se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

14.3. DICHIARAZIONE SPECIALI PER I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Il concorrente che per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 6.2.B) fa ricorso al progettista associato o indicato, deve presentare la dichiarazione di cui al modello allegato 4 “ Requisiti per i servizi di ingegneria e architettura”.

14.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il PASSOE dell'ausiliaria,
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

14.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma Net4market secondo le modalità indicate nel disciplinare telematico, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1. e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica descrittiva della propria offerta secondo i criteri di valutazione indicati nel successivo art. 17.1;
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1., i seguenti elementi:

- con riferimento al sub-criterio **1.1** relazione descrittiva delle caratteristiche dei servizi e della gestione (anche rispetto alle attività accessorie come il programma degli interventi di cura e pulizia delle aree, dei servizi offerti tramite spazi riservati ad attività specifiche, con un piano di utilizzo della struttura, ecc.);

- con riferimento al sub-criterio **1.2** relazione descrittiva dei servizi/progetti offerti rispetto alle diverse fasce di utenza;

- con riferimento al sub-criterio **1.3** relazione descrittiva delle attività promozionali attivabili al fine di aumentare la pratica delle attività motorie ed il numero degli utenti, in funzione della diffusione dell'attività sportiva, anche mediante eventuali attività innovative oltre che ulteriori servizi messi a disposizione delle associazioni e società sportive utilizzatrici dell'impianto;

- con riferimento al criterio **2.1** relazione descrittiva del piano di utilizzo dell'impianto evidenziando l'eventuale coinvolgimento di associazioni del territorio, anche tramite apposite convenzioni, delle modalità di interfaccia con i soggetti esterni, del coinvolgimento della cittadinanza;

- con riferimento al sub-criterio **3.1** relazione descrittiva della struttura organizzativa a servizio dell'impianto e delle relative professionalità;

- con riferimento al sub-criterio **3.2** relazione descrittiva del piano di formazione del personale impiegato;

- con riferimento al sub-criterio **4.1** relazione descrittiva delle eventuali ulteriori proposte migliorative dell'impianto, in termini di, in ordine di importanza:

- migliorie sull'estetica, la qualità e l'accoglienza degli spazi e dei servizi interni;
- migliorie sulla fruibilità e sull'arredo a verde degli spazi esterni di pertinenza;

- con riferimento al sub-criterio **5.1** relazione descrittiva della proposta migliorativa rispetto al progetto a base di gara in relazione alle performance di efficienza energetica in funzione della capacità di ridurre il fabbisogno energetico ulteriore a quella derivante dalle caratteristiche del telo di copertura in quanto oggetto di valutazione al punto 7.1 dell'art. 17) e/o Incremento della produzione di energia rinnovabile;

- con riferimento al criterio **6** relazione descrittiva del piano delle manutenzioni ordinarie e straordinarie;

- con riferimento al criterio **7** relazione descrittiva delle caratteristiche tecniche del telo di copertura proposto in rapporto all'effettivo risparmio sui costi energetici e alla garanzia di un maggiore isolamento termico dell'impianto sportivo;

- con riferimento al criterio **8** – indicazione del numero di giorni entro i quali il concorrente si impegna a redigere e consegnare il progetto di fattibilità tecnico-economica (il numero di giorni indicati non può essere maggiore a quello massimo di 30 giorni). N.B. il concorrente NON deve indicare il numero di giorni in riduzione da applicare al termine massimo di 30 giorni, ma il numero di giorni entro i quali si impegna a rendere il progetto nel livello richiesto;

- con riferimento al criterio **9** – indicazione del numero di giorni entro i quali il concorrente si impegna a redigere e consegnare il progetto esecutivo (il numero di giorni indicati non può essere maggiore a quello massimo di 30 giorni). N.B. il concorrente NON deve indicare il numero di giorni in riduzione da applicare al termine massimo di 30 giorni, ma il numero di giorni entro i quali si impegna a rendere il progetto nel livello richiesto.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia

firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità indicate nel disciplinare telematico. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1., deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- l'importo del canone mensile offerto** a favore del concedente a partire dal terzo anno di concessione (l'importo offerto non può essere inferiore a quello posto a base di gara pari ad euro 250,00);
- la stima dei **costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza** sui luoghi di lavoro (con esclusione dei servizi di ingegneria e architettura);
- la stima dei **costi della manodopera** (**N.B.** sommando sia quelli relativi all'esecuzione dei lavori che quelli afferenti la fase di gestione dell'impianto, con esclusione dei servizi di ingegneria e architettura).

All'offerta deve essere allegato il Piano Economico e Finanziario asseverato.

Saranno considerate valide anche le offerte con un importo del canone offerto pari a zero.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Progetto gestionale del servizio	23	1.1	Qualità delle caratteristiche dei servizi e della gestione: qualità della proposta in generale con riferimento alle caratteristiche dei servizi e del piano gestionale (anche rispetto alle attività accessorie come il programma degli interventi di cura e pulizia delle aree, dei servizi offerti tramite spazi riservati ad attività specifiche, con un piano di utilizzo della struttura, ecc.)	10		

			1.2	Ruolo sociale del concessionario: qualità dei servizi/progetti offerti rispetto alle diverse fasce di utenza	5		
			1.3	Attività promozionali ed innovative: qualità della proposta con riferimento alle attività promozionali attivabili al fine di aumentare la pratica delle attività motorie ed il numero degli utenti, in funzione della diffusione dell'attività sportiva, anche mediante eventuali attività innovative oltre che ulteriori servizi messi a disposizione delle associazioni e società sportive utilizzatrici dell'impianto	8		
2	Relazioni con il territorio	7	2.1	Qualità della proposta di utilizzo dell'impianto che coinvolga associazioni del territorio, anche tramite apposite convenzioni; modalità di interfaccia con i soggetti esterni; coinvolgimento della cittadinanza	7		
3	Modello organizzativo	12	3.1	Qualità della struttura organizzativa a servizio dell'impianto e delle relative professionalità	6		
			3.2	Qualità del piano di formazione del personale impiegato	6		
4	Interventi migliorativi dell'impianto senza oneri a carico del Comune	10	4.1	Qualità delle ulteriori proposte migliorative dell'impianto, in termini di, in ordine di importanza: - migliorie sull'estetica, la qualità e l'accoglienza degli spazi e dei servizi interni; - migliorie sulla fruibilità e sull'arredo a verde degli spazi esterni di pertinenza	10		
5	Interventi aggiuntivi, migliorativi per la riduzione del fabbisogno energetico dell'impianto	10	5.1	Qualità della proposta migliorativa rispetto al progetto a base di gara in relazione alle performance di efficienza energetica (<u>ulteriore</u> a quella oggetto di valutazione di cui al successivo punto 7.1) in funzione della capacità di ridurre il fabbisogno energetico e/o Incremento della produzione di energia rinnovabile	10		
6	Piano delle manutenzioni	10	6.1	Qualità del piano delle manutenzioni ordinarie e straordinarie	10		
7	Caratteristiche tecniche del telo di copertura	4	7.1	Qualità del telo di copertura proposto in rapporto all'effettivo risparmio sui costi energetici e alla garanzia di un maggiore isolamento termico dell'impianto sportivo	4		
8	Tempistica offerta per la progettazione di fattibilità tecnico-economica, rispetto al termine massimo di 30 giorni	2	8.1	Indicazione del numero di giorni entro i quali il concorrente si impegna ad eseguire la progettazione di fattibilità tecnico-economica (la tempistica offerta non può essere maggiore a quella massima di 30 giorni)		2	
9	Tempistica offerta per la progettazione esecutiva rispetto al termine massimo di 30 giorni	2	9.1	Indicazione del numero di giorni entro i quali il concorrente si impegna ad eseguire la progettazione esecutiva (la tempistica offerta non può essere maggiore a quella massima di 30 giorni)		2	
Totale		80			76	4	

L'attribuzione del punteggio "quantitativo" di cui ai criteri 8 e 9 della tabella sopra riportata, sarà effettuata tramite la seguente formula:

$$C_i = \frac{T_{min}}{T_i}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

T_{min} = Numero di giorni più basso rispetto a tutti quelli offerti

T_i = Numero di giorni offerti dal concorrente i-esimo

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio complessivo nell'offerta tecnica inferiore alla soglia **minima di sbarramento pari a 48 punti**.

Non è prevista alcuna forma di riparametrazione dei punteggi.

17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per quanto riguarda la valutazione degli elementi di natura qualitativi discrezionali di cui alla colonna "D", la Commissione, per ciascun concorrente, una volta valutata la documentazione tecnica, procederà all'assegnazione, per ogni sub-criterio, del coefficiente "C(x)i" determinato come media dei coefficienti variabili fra 0 ed 1, attribuiti, discrezionalmente da ciascun Commissario, sulla scorta della tabella che segue (da moltiplicare poi per il punteggio attribuibile in relazione al criterio).

I coefficienti e le relative medie, verranno espressi fino alla seconda cifra decimale; eventuali decimali ulteriori non saranno presi in considerazione e quindi troncati in automatico.

Livelli di valutazione compresi tra 0 e 1:

eccellente	= 1
ottimo	= 0,9
buono	= 0,8
discreto	= 0,7
sufficiente	= 0,6
mediocre	= 0,5-0,4
limitato	= 0,3-0,1
irrilevante/assente	= 0

In cui:

Eccellente: la valutazione sarà "eccellente" nel caso vi sia assoluta rispondenza delle proposte alle finalità della concessione e alle esigenze dell'Amministrazione in funzione agli obiettivi da raggiungere. Trattazione pienamente esaustiva da superare le aspettative attese, con esposizione particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Appaiono eccellenti i benefici/vantaggi perseguiti dalla proposta di offerta tecnica e alla piena realizzabilità e innovatività della proposta stessa. L'affidabilità della proposta appare concreta e assolutamente evidente. In conclusione molto superiore agli standard richiesti.

Ottimo: la valutazione sarà "ottima" nel caso vi sia una evidente rispondenza delle proposte alle finalità della concessione e alle esigenze dell'Amministrazione in funzione agli obiettivi da raggiungere. Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta di offerta tecnica rispetto alle aspettative e alla piena realizzabilità e innovatività della proposta. In conclusione superiore agli standard richiesti.

Buono: la valutazione sarà "buona" nel caso vi sia una buona rispondenza delle proposte alle finalità della concessione e alle esigenze dell'Amministrazione in funzione agli obiettivi da raggiungere. Trattazione completa dei temi richiesti con buoni approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Buona efficacia della proposta rispetto alle aspettative e alla piena realizzabilità e innovatività della proposta. In conclusione completamente in linea con gli standard richiesti.

Discreto: la valutazione sarà "discreta" nel caso vi sia una discreta rispondenza delle proposte alle finalità della concessione e alle esigenze dell'Amministrazione in funzione agli obiettivi da raggiungere. Trattazione completa dei temi richiesti con discreti approfondimenti rispetto agli aspetti tecnici esposti. Discreta efficacia della proposta rispetto alle aspettative e alla realizzabilità della proposta. Piuttosto apprezzati gli spunti di innovatività. In conclusione abbastanza in linea con gli standard richiesti.

Sufficiente: la valutazione sarà "sufficiente" nel caso vi sia una sufficiente rispondenza delle proposte alle finalità della concessione e alle esigenze dell'Amministrazione in funzione agli obiettivi da raggiungere. Trattazione abbastanza completa dei temi richiesti con qualche approfondimento rispetto agli aspetti tecnici esposti. Sufficiente efficacia della proposta rispetto alle aspettative. Pochi spunti di innovatività. In conclusione quasi in linea con gli standard richiesti.

Mediocre: la valutazione sarà "mediocre" nel caso vi sia una bassa rispondenza delle proposte alle finalità della concessione e alle esigenze dell'Amministrazione in funzione agli obiettivi da raggiungere. Trattazione appena esauriente rispetto ai temi richiesti con minimi approfondimenti rispetto agli aspetti tecnici esposti. Limitata efficacia della proposta rispetto alle aspettative ed agli spunti di innovatività. In conclusione, inferiore agli standard richiesti.

Limitato: La valutazione sarà "Limitato" nel caso in cui vi sia minima o assenza di rispondenza delle proposte alle finalità della concessione e alle esigenze dell'Amministrazione in funzione agli obiettivi da raggiungere. Trattazione lacunosa denotante scarsa o grave carenza delle proposte e soluzioni prospettate anche con riferimento all'innovatività. In conclusione, molto inferiore agli standard richiesti.

irrilevante/assente: La valutazione sarà “irrilevante/assente” nel caso in cui la trattazione non è chiara, assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nei documenti di gara, con assoluta carenza di contenuti tecnici analitici.

Nella valutazione la commissione terrà conto anche della chiarezza visiva ed espositiva in generale, della completezza degli argomenti trattati nonché della capacità di sinteticità.

17.3.METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$C_i = \frac{I_i}{I_{max}}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

I_i = Importo canone mensile offerto dal concorrente i-esimo

I_{max} = Importo canone mensile più elevato rispetto a tutti quelli offerti

17.4.METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n.

Per ciascun concorrente, il punteggio totale finale sarà quindi dato dalla somma del punteggio totale da questi conseguito nell’offerta tecnica con il punteggio totale conseguito nell’offerta economica.

Tutti i punteggi (relativi all’offerta tecnica e quelli dell’offerta economica) saranno espressi fino alla seconda cifra decimale; eventuali decimali ulteriori non verranno presi in considerazione e quindi troncati in automatico.

Non verrà effettuata alcuna riparametrazione dei punteggi.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 27/12/2023 alle ore 12:20, salvo rinvio. La data di eventuali successive sedute saranno comunicate a mezzo della sezione “chiarimenti” della piattaforma telematica, con almeno un giorno di anticipo.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all’inversione procedimentale.

Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La eventuale verifica dell’anomalia avviene dopo le operazioni di cui sopra.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice procede all’esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all’apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, quindi, all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro 7 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3.. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l’ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3..

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L’offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica.

21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il/ Responsabile di fase procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13., se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che appaiano manifestatamente irragionevoli o inattendibili con particolare attenzione volta alla sostenibilità del piano economico e finanziario presentato, tenuto conto dell'accollo del rischio economico esclusivamente in capo all'aggiudicatario.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, anche "avvalendosi della commissione ove lo ritenga utile, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si procederà con l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Ai sensi dell'art. 193, comma 8, del Codice se il promotore non risulterà aggiudicatario, potrà esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Qualora il promotore non risulti aggiudicatario e non eserciti la prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta quantificate in € 18.875,00 e comunque nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti del 2,5% del valore dell'investimento, come desumibile dal PEF.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del Codice, non si procede all'aggiudicazione della concessione all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante;

—

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Nell'ipotesi di esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del comune di Spoleto.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con versamento effettuato presso la Tesoreria comunale "BANCO DESIO", Agenzia di Spoleto - piazza L. Pianciani n. 5, al seguente IBAN: IT11C0344021800000000012038 - con la seguente causale: "Gara Palatenda – rimborso spese pubblicità". L'importo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 2.200,00 cieca. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento al concessionario o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante: www.comune.spoleto.pg.it.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Spoleto.

Ove ricorrano le condizioni di legge, troverà applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) l'operatore economico che partecipa alla procedura di gara è informato che i dati oggetto del trattamento sono quelli comunicati mediante la piattaforma telematica "Net4Market", presenti nella domanda di partecipazione e eventualmente comunicati con documenti integrativi della domanda.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO

- i dati personali raccolti saranno trattati dal Comune di Spoleto, in qualità di Titolare del trattamento, con strumenti manuali ed elettronici, per le seguenti finalità:
 - gestione delle domande di partecipazione;
 - valutazione e verifica dei requisiti dei concorrenti/partecipanti ai fini dell'affidamento dei servizi oggetto del bando di gara;
 - instaurazione e gestione del rapporto contrattuale in caso di aggiudicazione dei servizi oggetto del bando di gara;
 - gestione degli adempimenti amministrativo-contabili e adempimenti di obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria applicabile in relazione a ciascuna delle suindicate attività.
- 2. la base giuridica dei trattamenti di cui alle suindicate finalità è fondata:
 - sull'adempimento degli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dalle richieste formulate in maniera volontaria e spontanea da parte dei soggetti interessati alla partecipazione alla gara in oggetto (art. 6, par. 1, lett. b) del Reg. UE 2016/679);
 - sull'adempimento degli obblighi legali cui è soggetto il Titolare del trattamento per effetto dell'attività connessa alla gestione della concessione in oggetto (art. 6, par. 1, lett. c) del Reg UE 2016/679);
 - sull'esecuzione di un compito di rilevante interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e), art. 9, par. 2, lett. g) del Reg. UE 2016/679 e art. 2-sexies, co. 2, lettera m) del D. Lgs. 10/8/2018 n. 101).
- 3. i dati giudiziari (dati personali relativi a condanne penali e reati) sono richiesti ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e vengono trattati in conformità al disposto dell'art. 10 del Reg. UE 2016/679.
- 4. il conferimento dei dati personali deve considerarsi presupposto necessario per la partecipazione alla gara e per il perseguimento delle suindicate finalità. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità per il Titolare del trattamento di svolgere le predette attività con la conseguente esclusione dalla gara o la decadenza dell'aggiudicazione.
- 5. nel perseguimento delle finalità suesposte, i dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad enti locali, enti pubblici, pubbliche amministrazioni, organi dell'autorità giudiziaria, soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241/1990 e del D.Lgs. 267/2000; il Titolare del trattamento potrà, inoltre, comunicare i dati raccolti ai soggetti dei quali si avvale per lo svolgimento di attività necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra indicate e descritte. Tali soggetti, che trattano i dati per conto del Titolare, sono stati appositamente designati Responsabili del trattamento dei dati. L'elenco dei Responsabili del trattamento può essere richiesto contattando il Comune di Spoleto ai seguenti recapiti: tel. 07432181; fax 0743218246; PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it. I dati personali potranno, infine, essere trattati dal personale interno appositamente istruito ed autorizzato dal Titolare a compiere operazioni di trattamento.
- 6. i dati personali saranno conservati per l'intera durata espressa dalla gara e dall'eventuale contratto da stipulare con il titolare. Successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
- 7. in relazione al trattamento dei dati personali sopra descritto, potranno essere esercitati, in ogni momento, i seguenti diritti:
 - Diritto di accesso, cioè il diritto di ottenere conferma o meno dell'esistenza di un trattamento di dati personali che riguardano l'interessato e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai predetti dati, di riceverne una copia nonché le ulteriori informazioni previste dall'art. 15, Reg. (UE) 2016/679;
 - Diritto di rettifica, cioè il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione dei dati personali incompleti, nella misura in cui ciò sia compatibile con le finalità del trattamento, ai sensi dell'art. 16 del Reg. (UE) 2016/679;
 - Diritto di limitazione di trattamento, cioè di ottenere la limitazione del trattamento di dati personali riferibili all'interessato, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 18 Reg. (UE) 2016/679;
 - Diritto alla cancellazione (c.d. "diritto all'oblio"), cioè il diritto dell'interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati presenti all'interno degli archivi del Titolare qualora non rilevanti o necessari per obbligo di legge, ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) 2016/679;
 - Diritto di reclamo, cioè il diritto di proporre reclamo presso l'autorità di controllo competente. Ai sensi dell'art. 2-bis, D. Lgs. 196/2003, l'autorità di controllo competente è il Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia 11 - 00187, Roma (RM), Italia (IT), Email: garante@gpdp.it, PEC: protocollo@pec.gpdp.it.
 - Diritto di opposizione: l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato nell'esecuzione di un compito connesso con i pubblici poteri di cui è investito il Comune di Spoleto, ai sensi dell'art. 21 Reg. (UE) 2016/679. In tal caso il Titolare si

asterrà dal trattare ulteriormente tali dati personali, salvo che ritenga sussistenti motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che siano ritenuti prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato.

I diritti sopramenzionati possono essere esercitati rivolgendosi al Comune di Spoleto, ai recapiti sopra indicati, o al Responsabile della protezione dei dati, avv. Francesca Potì, e.mail f.poti@szaa.it. L'esercizio dei diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del Reg. (UE) 2016/679. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la richiesta, o negare la soddisfazione della richiesta stessa.

Allegati:

Allegato 1: "Domanda di partecipazione e dichiarazioni"

Allegato 2: DGUE

Allegato 3: Modello per dichiarazioni operatore economico ausiliario

Allegato 4: Modello per dichiarazioni *(sia per i progettisti associati che per quelli indicati)* dei requisiti per i servizi di ingegneria e architettura

Disciplinare Telematico

Protocollo di legalità

Il Responsabile della Centrale di Committenza

Dirigente del Dipartimento n. 4 - Pianificazione Economico-Finanziaria per lo Sviluppo Sostenibile

dott.ssa **Patrizia Tedeschi**

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale" ed è conservato in originale presso il Comune di Spoleto